

Protocollo dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Concluso all'Aia il 14 maggio 1954

Approvato dall'Assemblea federale il 15 marzo 1962²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 8 marzo 2005)

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I

1. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954³.
2. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d'ufficio al momento dell'importazione, oppure, in difetto d'un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato.
3. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra.
4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo d'impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

RU 1962 1071; FF 1961 II 1204 ediz. ted. 1197 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1962 1043

³ RS 0.520.3

II

5. Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest'ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.

III

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata all'Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7. a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8. A contare dal giorno dell'entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l'abbiano firmato, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.

c) Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954⁴ daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11. a) Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinché sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi.

- b) Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l'entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratificazione o dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notificazione al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notificazione avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta.

- 13. a) Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
- b) La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
- c) La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notificazioni e disdette previste nei paragrafi 12 e 13.

- 15. a) Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo delle Alte Parti contraenti.
- b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza.
- c) Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.
- d) L'accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b e c, sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
- e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all'adesione.

Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle nazioni Unite⁵, presso il Segretariato delle nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aia, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

⁵ RS 0.120

Campo d'applicazione del protocollo il 3 novembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	20 dicembre	1960 A	20 marzo	1961
Armenia	5 settembre	1993 S	21 dicembre	1991
Austria	25 marzo	1964	25 giugno	1964
Azerbaijan	20 settembre	1993 A	20 dicembre	1993
Belarus	7 maggio	1957	7 agosto	1957
Belgio	16 settembre	1960	16 dicembre	1960
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	1993 S	6 marzo	1992
Brasile	12 settembre	1958	12 dicembre	1958
Bulgaria	9 ottobre	1958 A	9 gennaio	1959
Burkina Faso	4 febbraio	1987 A	4 maggio	1987
Cambogia	4 aprile	1962	4 luglio	1962
Camerun	12 ottobre	1961 A	12 gennaio	1962
Cina	5 gennaio	2000 A	5 aprile	2000
Cipro	9 settembre	1964 A	9 dicembre	1964
Colombia	18 giugno	1998 A	18 settembre	1998
Congo (Kinshasa)	18 aprile	1961 A	18 luglio	1961
Costa Rica	3 giugno	1998 A	3 settembre	1998
Croazia	6 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	26 novembre	1957	26 febbraio	1958
Danimarca	26 marzo	2003	26 giugno	2003
Ecuador	8 febbraio	1961	8 maggio	1961
Egitto	17 agosto	1955	7 agosto	1956
El Salvador	27 marzo	2002	27 giugno	2002
Finlandia	16 settembre	1994 A	16 dicembre	1994
Francia	7 giugno	1957	7 settembre	1957
Gabon	4 dicembre	1961 A	4 marzo	1962
Georgia	4 novembre	1992 S	21 dicembre	1991
Germania	11 agosto	1967	11 novembre	1967
Ghana	25 luglio	1960 A	25 ottobre	1960
Giordania	2 ottobre	1957	2 gennaio	1958
Grecia	9 febbraio	1981	9 maggio	1981
Guatemala	19 maggio	1994 A	19 agosto	1994
Guinea	11 dicembre	1961 A	11 marzo	1962
Honduras	25 ottobre	2002 A	25 gennaio	2003
India	16 giugno	1958	16 settembre	1958
Indonesia	26 luglio	1967	26 ottobre	1967
Iran	22 giugno	1959	22 settembre	1959
Iraq	21 dicembre	1967	21 marzo	1968
Israele	1° aprile	1958 A	1° luglio	1958
Italia	9 maggio	1958	9 agosto	1958
Kazakistan	14 marzo	1997 S	21 dicembre	1991

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Kuwait	17 febbraio	1970 A	17 maggio	1970
Lettonia	19 dicembre	2003 A	19 marzo	2004
Libano	1° giugno	1960	1° settembre	1960
Libia	19 novembre	1957	19 febbraio	1958
Liechtenstein	28 aprile	1960 A	28 luglio	1960
Lituania	27 luglio	1998 A	27 ottobre	1998
Lussemburgo	29 settembre	1961	29 dicembre	1961
Macedonia	30 aprile	1997 S	17 novembre	1991
Madagascar	3 novembre	1961 A	3 febbraio	1962
Malaysia	12 dicembre	1960 A	12 marzo	1961
Mali	18 maggio	1961 A	18 agosto	1961
Marocco	30 agosto	1968 A	30 novembre	1968
Messico	7 maggio	1956	7 agosto	1956
Moldova	9 dicembre	1999 A	9 marzo	2000
Monaco	10 dicembre	1957	10 marzo	1958
Myanmar	10 febbraio	1956	7 agosto	1956
Nicaragua	25 novembre	1959	25 febbraio	1960
Niger	6 dicembre	1976 A	6 marzo	1977
Nigeria	5 giugno	1961 A	5 settembre	1961
Norvegia	19 settembre	1961	19 dicembre	1961
Paesi Bassi	14 ottobre	1958	14 gennaio	1959
Pakistan	27 marzo	1959 A	27 giugno	1959
Panama	8 marzo	2001 A	8 giugno	2001
Perù	21 luglio	1989 A	21 ottobre	1989
Polonia	6 agosto	1956	6 novembre	1956
Repubblica Ceca	26 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	21 marzo	2002 A	21 giugno	2002
Romania	21 marzo	1958 A	21 giugno	1958
Russia	4 gennaio	1957	4 aprile	1957
San Marino	9 febbraio	1956	7 agosto	1956
Santa Sede	24 febbraio	1958 A	24 maggio	1958
Senegal	17 giugno	1987 A	17 settembre	1987
Serbia e Montenegro	11 settembre	2001 S	27 aprile	1992
Siria	6 marzo	1958	6 giugno	1958
Slovacchia	31 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	5 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	26 giugno	1992	26 settembre	1992
Svezia	22 gennaio	1985 A	22 aprile	1985
Svizzera	15 maggio	1962 A	15 agosto	1962
Tagikistan	28 agosto	1992 S	21 dicembre	1991
Thailandia	2 maggio	1958 A	2 agosto	1958
Tunisia	28 gennaio	1981 A	28 aprile	1981
Turchia	15 dicembre	1965 A	15 marzo	1966
Ucraina	6 febbraio	1957	6 maggio	1957

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Ungheria	16 agosto	1956 A	16 novembre	1956
Uruguay	24 settembre	1999	24 dicembre	1999
Yemen	6 febbraio	1970 A	6 maggio	1970
